



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Lombardia

L'ARTICOLO 403 DEL CODICE CIVILE: INDICAZIONI TEORICHE E OPERATIVE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI

DE MA 9 AGRMAFGOLDOAG
L E EQZNGUNWVRNCN
D ONZU DDS
O 16 S ORF
TV AUSD DQHPASDEDDX
ODEX8 KBNYO7 SL
8FQB AUROAUN DFD
E CZ1 7E
UD 9CF
T 8DOT
COHN CNBF

Novembre 2025

Premessa

Questo documento nasce come strumento di supporto per la comunità professionale delle e degli assistenti sociali della Lombardia, con l'obiettivo di offrire un orientamento pratico nei momenti di emergenza in cui è necessario valutare se intervenire ai sensi dell'art. 403 del codice civile.

In tali situazioni, alla complessità tecnica del lavoro sociale si aggiunge un intenso coinvolgimento emotivo; per questo, si è voluto predisporre un testo agile, sintetico e operativo, che raccolga i principali elementi di riferimento per la valutazione e la decisione professionale, fornendo agli operatori un quadro di riferimento condiviso, utile a sostenere la responsabilità e la coerenza delle scelte.

L'elaborazione del documento è il risultato di un lavoro collettivo promosso dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, nell'ambito di un percorso di approfondimento avviato dopo la riforma Cartabia. Le novità normative hanno reso evidente la necessità di un aggiornamento professionale continuo, costruito insieme e fondato sul confronto tra esperienze e saperi diversi.

L'Ordine ha quindi attivato gruppi di scopo dedicati a temi centrali per la professione — tra cui il nuovo art. 403, la figura del curatore speciale del minore e la scrittura professionale — valorizzando il contributo di assistenti sociali provenienti da differenti servizi territoriali, sanitari e sociosanitari, e coinvolgendo di volta in volta altri soggetti istituzionali. Alla stesura di questo documento, in particolare, hanno partecipato un rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Milano e un magistrato del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

La prima versione del documento, pubblicata nel 2022, è stata successivamente aggiornata e ampliata, includendo

anche l'ambito ospedaliero. Oggi, a tre anni di distanza, viene ripresentata con una nuova veste grafica, coerente con quella del documento sulla Scrittura professionale, con l'intento di creare una collana di strumenti operativi elaborata dall'Ordine e messa a disposizione della comunità professionale, come patrimonio comune di conoscenze, riflessioni e buone pratiche¹.

Questo documento è frutto di quel percorso collettivo e rappresenta, più in generale, il modo in cui l'Ordine intende esercitare la propria funzione: come un luogo di incontro, riflessione e costruzione condivisa del pensiero professionale, in cui la pluralità delle esperienze e delle competenze diventa una risorsa per tutta la comunità.

Attraverso momenti di confronto, scrittura condivisa e restituzione pubblica, l'Ordine promuove una cultura professionale fondata sulla partecipazione, sull'ascolto reciproco e sull'etica della corresponsabilità, rafforzando il senso di appartenenza e la capacità di risposta dei servizi alle nuove complessità sociali.



1) Il gruppo di lavoro è stato composto dagli assistenti sociali: Giulia Ghezzi (Vicepresidente Croas), Simona Regondi (Segretaria Croas), Benedetta Ferracini Mazzoleni (Consigliera Croas), Egidio Turetti (Consigliere Croas), Sonia Zara (Consigliera Croas), Margherita Gallina, Monica Cappelli, Marilena Garavaglia, Marina Mosconi, Maria Angela Pedrinelli, Silvia Zandrini, dall'avv. Paola Lovati Consigliera Ordine Avvocati di Milano e dalla giudice Margherita Elenia Sambatakakis del Tribunale per i Minorenni di Brescia. Il documento è stato poi integrato per gli aspetti relativi all'ambito ospedaliero da Sara Alberici (Consigliera Croas). Questa versione è stata curata da Giulia Ghezzi.

La riforma

La legge 26 novembre 2021 n. 206 ha modificato direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. Inoltre, ha delegato il Governo alla riforma per l'efficienza del processo civile e alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Le modifiche entrate in vigore a partire dal 22 giugno 2022 riguardo alla materia familiare e minorile sono:

- la nuova formulazione dell'art. 403 c.c.;
- il superamento della frammentazione degli interventi a tutela dei soggetti minori di età da parte delle autorità giudiziarie a vario titolo coinvolte e pertanto alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c. (concernente le competenze dei tribunali per i minorenni e dei tribunali ordinari);
- la modifica degli artt. 78 e 80 c.c. con ampliamento delle situazioni di nomina della figura del curatore speciale del

- di rappresentanza sostanziale;
- l'estensione anche ai figli dei non coniugati della disciplina sulla negoziazione assistita.

Come Ordine lombardo abbiamo approfondito la nuova formulazione dell'art. 403 c.c., oggetto di questo documento, la figura del Curatore speciale e il tema della scrittura professionale. Tutti i documenti sono pubblicati sul nostro sito e sono scaricabili gratuitamente.

L'articolo 403 c.c.

L'articolo 403 *“Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”* contenuto nel Codice civile, Libro I *“Delle persone e della famiglia”*, Titolo XI - *Dell'affiliazione e dell'affidamento*, è stato modificato nel modo che segue.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni.

Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Quando si applica il procedimento ex art. 403

La nuova formulazione dell'art. 403 c.c. dispone il collocamento in emergenza per due tipi di situazione:

- quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato;
- quando si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere.

Il primo caso ricorre quando i genitori o gli adulti di riferimento non ci sono o, se presenti, non sono in grado di prendersi cura adeguatamente del minore, anche in modo temporaneo. Pensiamo a un bimbo in tenera età trovato solo o con di adulti alterati da alcool o sostanze stupefacenti, oppure al minore che vive con un solo genitore che deve essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e che deve essere affidato dalla pubblica autorità ad altri parenti o adulti di riferimento.

Il secondo caso si ha invece quando gli adulti sono presenti ma il minore è in una situazione di pregiudizio così grave che la sua incolumità psicofisica è in pericolo, per cui la pubblica autorità non può in alcun modo attendere e deve agire immediatamente.

L'aspetto centrale è quindi riuscire a distinguere tra una situazione di pregiudizio in cui non c'è un pericolo imminente che incombe sulla salute psicofisica del minore, quindi è possibile agire con gli strumenti ordinari di tutela, e quelle situazioni di pregiudizio in emergenza in cui non è possibile attendere un giorno di più per mettere in sicurezza il minore e quindi bisogna agire ai sensi dell'art. 403 c.c.

Allontanamento con o senza il genitore?

L'articolo 403 c.c. recita: *“l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale”*. Questa formulazione ha dato luogo a interpretazioni diverse da parte delle due procure minorili lombarde.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di **Milano** ritiene che tale enunciazione voglia estendere la possibilità di agire ex art. 403 anche nelle situazioni in cui il minore è collocato insieme ad un genitore su richiesta di quest'ultimo (per esempio viene collocato in casa rifugio insieme alla madre maltrattata dal partner)² mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di **Brescia** ritiene che la procedura vada attivata solo quando è la pubblica autorità che decide il collocamento in sicurezza del minore³.

Situazione di pregiudizio

La situazione di pregiudizio si verifica quando un minore è esposto a condizioni che mettono a rischio il suo benessere fisico, psicologico e sociale. Queste situazioni possono includere trascuratezza, maltrattamento o abbandono.

Di seguito riportiamo le definizioni di maltrattamento proposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle Linee guida della Regione Lombardia e dal Dizionario di Servizio sociale.

L'OMS definisce così l'abuso o il maltrattamento sull'infanzia.

L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere (OMS Rapporto 2002 “Violenza e salute”).

La **Regione Lombardia**, nel richiamarsi alla definizione dell'OMS, la declina in questo modo⁴:

Trascuratezza: grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

Maltrattamento fisico: presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.

2) Dalle Linee guida della Procura di Milano “Appare necessario chiarire che, a parere di questo Ufficio, si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 403 sia in caso di allontanamento del minore da entrambi i genitori, sia in caso di allontanamento del minore da un solo genitore, e quindi anche nei casi in cui un minore viene allontanato insieme con un genitore dall'altro (si pensi alle frequenti ipotesi di collocamento in comunità di tipo familiare della madre insieme con il minore con allontanamento dal solo padre presunto maltrattante), questo al fine di riconoscere tutela anche ad uno solo dei genitori che abbia subito l'allontanamento. Pertanto, anche in questi casi (ad es.: quando un genitore si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore, e chiede alle forze dell'ordine o alle reti antiviolenza di essere accolto presso una struttura protetta) si procederà – da parte dei servizi sociosanitari o delle forze dell'ordine cui la donna-vittima si rivolge – ad emettere un formale provvedimento di collocamento ai sensi dell'art. 403 cod. civ., attivando la procedura (e rispettando la tempistica) prevista dalla citata disposizione.”

3) Dalle Linee guida della Procura di Brescia “Questa Procura ritiene di aderire ad una interpretazione rigorosa dei presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 403 cod. civ. ossia che la procedura vada attivata quando è la “pubblica autorità” che decide il collocamento in sicurezza del minore. Pertanto non si ravvisa il presupposto quando un genitore si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore, e chiede alle forze dell'ordine o alle reti antiviolenza di essere accolto presso una struttura protetta.”.

4) Linee guida per il riordino e l'orientamento dei Servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza, Regione Lombardia, 23.12.2004 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali Lanzarote, 25.10.2007 - Art. 609 bis c.p.

Maltrattamento psicologico o abuso emozionale: relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

Abuso sessuale: coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, prostituzione infantile e pedopornografia.

Violenza assistita: coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

Nel **Dizionario di Servizio sociale**⁵ Bertotti sottolinea che:

"...la distinzione tra i diversi tipi di maltrattamento tende ad essere utilizzata prevalentemente negli studi descrittivi del fenomeno, mentre l'esperienza clinica e le più recenti ricerche (Di Blasio, 2000) mettono sempre più in luce la compresenza di diversi tipi di maltrattamento, la loro progressione nel tempo, l'aggravarsi degli atti e il moltiplicarsi delle diverse forme di vittimizzazione (l'abuso sessuale implica in sé una violenza psicologica e si associa frequentemente a una trascuratezza da parte del genitore non direttamente abusante; il maltrattamento fisico è spesso conseguente alla trascuratezza o connesso alla violenza assistita ecc.).

Una seconda caratteristica del maltrattamento è la sua dimensione familiare, rilevante sia nella sua genesi, sia nella possibilità di cura e di intervento. I genitori del bambino appaiono accomunati dall'incapacità di proteggere il bambino dalle aggressioni e inadeguatezze proprie o dell'altro, ma anche dall'elevata difficoltà – per le stesse dinamiche relazionali, per una profonda sfiducia nel sistema e in se stessi, per vergogna e tabù sociali – a chiedere aiuto e a percepire la possibilità di modificare la situazione di sofferenza.

La dimensione familiare del maltrattamento spiega anche la tendenza del fenomeno a essere negato. Questo, sia da parte dei genitori, per i motivi sopra accennati, tanto più forti quanto più il maltrattamento è grave e cronico, sia da parte dei bambini, che non riconoscono la propria condizione di vittime e quindi considerano "normale" quanto avviene, o ritengono di dover tutelare la famiglia e i genitori. Anche da parte degli operatori sussiste un ostacolo a riconoscere la possibilità di comportamenti distruttivi verso i figli, dovuto al fatto di trovarsi inconsapevolmente confrontati con le proprie rappresentazioni culturali e affettive della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia."

Situazione di pregiudizio in emergenza

Nella maggior parte dei casi, quando i Servizi riscontrano situazioni di pregiudizio le affrontano con gradualità, cercando il più possibile di costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con la famiglia.

In alcune particolari situazioni, purtroppo non è possibile procedere con un approccio caratterizzato da progressività degli interventi ma occorre agire con le modalità "straordinarie" previste ex art. 403 c.c. per attivare un intervento immediato: esse rappresentano quindi una piccola parte – la più drammatica – delle situazioni di pregiudizio.

Questi interventi vengono spesso effettuati dalle forze dell'ordine quando, chiamati ad intervenire sul posto (per esempio dai vicini di casa che sentono urlare nell'appartamento a fianco), si trovano davanti una situazione di grave ed evidente maltrattamento che richiede l'immediata messa in protezione dei minori.

Un altro contesto è quello ospedaliero. Generalmente sono situazioni in cui il personale sanitario riscontra nel minore portato in Pronto Soccorso o in ambulatorio, oppure ricoverato in reparto, ecchimosi e tumefazioni non compatibili con le spiegazioni fornite dai genitori; oppure in cui osserva comportamenti genitoriali tali da compromettere l'integrità psico fisica del minore. In questi casi si ricorre all'art. 403 quando la segnalazione urgente alla Procura minorile non è uno strumento sufficientemente tempestivo per la messa in protezione del minore.

Per quanto riguarda i **servizi sociali territoriali**, generalmente un intervento ex art. 403 viene attivato a seguito di gravissime verbalizzazioni da parte dei minori o dei loro genitori, oppure a seguito di segnalazione di un altro soggetto interno o esterno alla famiglia (es. insegnante).

In altri casi la situazione è conosciuta, perché i genitori sono seguiti per richieste di altra natura e il Servizio non aveva riscontrato elementi di gravità, ma precipita improvvisamente a seguito di un evento oppure era decisamente occultata.

Infine, come ci ha insegnato la pandemia, può accadere che sia necessario agire in emergenza in situazioni in cui non vi sia un problema di maltrattamento ma ci si trovi di fronte ad un evento improvviso, anche temporaneo, che limita del tutto o in parte la possibilità dei genitori di esercitare appieno la propria responsabilità genitoriale (per esempio il loro ricovero in ospedale).

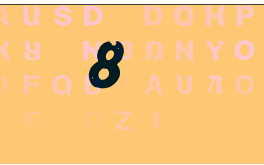
Se c'è già un procedimento aperto la prima cosa da fare è **verificare attentamente se l'ultimo Decreto emesso affida il minore all'ente e limita la responsabilità genitoriale in materia di collocamento:** in tal caso, si può procedere al collocamento senza ulteriore autorizzazione. Questa indicazione vale anche nel caso di procedimento chiuso e decreto definitivo.

Se il Decreto non contiene questa disposizione (e non è un Decreto definitivo), è bene tentare di contattare il giudice delegato competente per il fascicolo - che è indicato nel Decreto - per segnalare la presenza di una situazione che richiede l'emissione urgente di un provvedimento.

Nel caso in cui non si riesca a contattare il TM, oppure nel caso in cui il Decreto non contenga questa disposizione e sia definitivo, si procede contattando il PM e valutando insieme a questi l'opportunità di procedere ex art. 403 c.c. In caso affermativo, si avvisa subito anche il TM.



5) Voce "Maltrattamento" a cura di T. Bertotti in Dizionario di Servizio sociale, Carocci, 2005.



Valutazione dell'emergenza

In un contesto di emergenza decidere cosa fare è un'operazione complessa, poiché c'è un alto coinvolgimento emotivo e un forte rischio di sopravvalutare o sottovalutare il pericolo. Può accadere che nel contesto lavorativo ci siano pressioni e condizionamenti: ad esempio vengono espressi giudizi sbrigativi che nulla hanno a che vedere con una valutazione professionale oppure si oppongono vincoli economici a scelte che dovrebbero essere esclusivamente orientate alla messa in protezione del minore. Queste situazioni, probabilmente più frequenti nei Comuni di piccole dimensioni in cui vi è una maggiore vicinanza tra il livello politico e quello tecnico, possono rendere più faticoso il processo decisionale.

Per riuscire a compiere una valutazione corretta della situazione e intraprendere la giusta direzione a tutela del minore è fondamentale che nessun operatore scelga in solitudine, a prescindere dal suo livello di competenza e di esperienza.

Per quanto riguarda i **Servizi sociali territoriali**, in Lombardia ci sono assetti organizzativi diversi: spesso la Tutela minori è gestita a livello di Ambito Territoriale attraverso un'equipe specialistica, ma in altri casi è gestita dall'assistente sociale del singolo Comune insieme ad una figura di psicologo. Nel primo caso, il confronto tra l'assistente sociale del territorio e i colleghi del servizio specialistico di Tutela minori è indispensabile per valutare più compiutamente la situazione. Ma anche quando l'assistente sociale comunale non può contare su un servizio specialistico di riferimento è bene che eviti di decidere da solo perché le

scelte complesse necessitano di un confronto professionale. Perfino il professionista più preparato non può analizzare la situazione da più punti di vista ed esercitare quel pensiero riflessivo necessario a prendere una decisione ponderata. Tale confronto può essere ricercato con il Responsabile di Servizio o con i colleghi di altri Comuni e, se la situazione lo richiede, con gli altri servizi specialistici coinvolti (NPI, Consultorio, SerD, CPS, Medico di Medicina Generale e Pediatra).

Nel caso in cui i genitori del minore siano residenti in altro Comune o abbiano recentemente preso residenza è opportuno contattare il servizio sociale del Comune di provenienza per verificare l'esistenza di provvedimenti in corso o per acquisire elementi conoscitivi utili per decidere cosa fare.

Oltre al confronto intra professionale, un secondo livello di interlocuzione è da ricercarsi con il PM minorile di turno: **presso ogni Procura è infatti presente un magistrato con cui è necessario consultarsi prima di dare attuazione ad un intervento ex. 403 c.c.**, come previsto anche dalle linee guida delle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e Brescia.

Per quanto riguarda l'**ambito sanitario**, e in particolar modo il contesto ospedaliero, la dimensione dell'urgenza è la normalità. È bene ricordare che la tutela del minore e la sua protezione non sono compiti di esclusiva competenza dell'assistente sociale, anche se per prassi il personale sanitario si rivolge a questa figura professionale.

Spesso viene richiesto l'intervento dell'assistente sociale in pronto soccorso quando il personale sanitario riscontra problematiche non strettamente cliniche o quando il dato clinico rilevato non è correlato al racconto che viene ripor-

Tempistica per l'attuazione del procedimento (ente locale e ospedale)

FASI	TEMPI
Il Servizio sociale riscontra una situazione di grave pregiudizio: si confronta con gli altri attori del sistema (anche il PM di turno) per decidere se agire ai sensi dell'art. 403 c.c. Se sì, prepara una sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore e la invia formalmente al Sindaco (tramite protocollo interno) / al Dirigente sanitario individuato dalla struttura ospedaliera e/o sanitaria.	
Il Servizio sociale / il Sindaco / il Dirigente sanitario ne dà comunicazione al Pubblico Ministero Minorile di turno Cell. PMM di Milano: 347/69.255.71 Cell. PMM di Brescia: 329/41.04.349	immediatamente
La pubblica autorità emette il provvedimento amministrativo che ordina di agire ai sensi dell'art. 403 (cfr. allegati 2 e 3).	
Collocamento del minore.	
La pubblica autorità invia alla Procura: una lettera accompagnatoria con l'indicazione dell'ora esatta in cui è avvenuto il collocamento; il provvedimento amministrativo; gli allegati (relazione del Servizio sociale e ogni documentazione utile). L'invio avviene attraverso portale telematico utilizzando il codice "C16001 Segnalazione ex art. 403 c.c." ¹ La Procura di Milano chiede anche l'invio di un SMS (347/69.255.71) con l'indicazione dell'autorità procedente, il nome e COGNOME del minore, il giorno e l'orario di collocamento, il PM interpellato ² .	Entro 24 ore dal collocamento
Il Pubblico Ministero può: • disporre la revoca del collocamento • presentare ricorso al Tribunale per i minorenni per chiedere la convalida del provvedimento e formulare eventuali richieste ai sensi degli artt. 330 e segg. A tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti.	Entro 72 ore dalla ricezione del provvedimento della Pubblica autorità
Ricevuto il ricorso del PM, il Tribunale per i minorenni emette un decreto in cui: provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore, fissa l'udienza di comparizione delle parti (che dovrà tenersi entro i successivi quindici giorni).	Entro 48 ore dalla ricezione del ricorso del PM
Il TM manda alla cancelleria il decreto e il ricorso introduttivo per l'immediata comunicazione alla pubblica autorità che ha adottato il provvedimento e al PM ricorrente	Immediatamente
Spetta al PM ricorrente notificare entro 48 ore il decreto e il ricorso introduttivo agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del minore. Il PM si può avvalere della polizia giudiziaria (es. Carabinieri).	Entro 48 ore
Le parti (esercenti la responsabilità genitoriale e curatore speciale) sono invitate a comparire in udienza innanzi al Giudice.	Entro 15 giorni dal decreto di convalida
Il Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, pronuncia il decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida.	Entro 15 giorni dall'udienza
Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.	Immediatamente
Il Pubblico Ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.	Entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento
La Corte d'Appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.	Entro 60 giorni

1) Sottolineiamo l'importanza che tutti i Comuni si abilitino al deposito per il processo civile telematico. Al momento della pubblicazione di questo documento, essendo una fase di transizione, sono ancora attivi questi indirizzi:
PEO Procura di Milano 403.procmin.milano@giustizia.it - PEC Procura di Brescia dirigente.procmin.brescia@giustiziacerit.it

2) Es. "In data gg/mm/aaaa ore hh:mm il Comune di / l'ASST / l'IRCCS ... ha collocato il minore ... in comunità ai sensi dell'art. 403 c.c., come comunicato al PM ...".



tato. In queste situazioni l'assistente sociale deve riuscire a mantenere un equilibrio nella valutazione dei fattori di rischio riportati e/o osservati, analizzando e contestualizzando la situazione e senza sottostimare i dati raccolti.

In situazioni di grave pregiudizio, tali da ipotizzare l'applicazione della messa in protezione con l'art. 403, l'assistente sociale deve riportare la propria valutazione in un contesto di confronto con gli altri professionisti intervenuti (es: pediatra, radiologo, ortopedico, psicologo, infermiere) per giungere ad una decisione congiunta.

È senz'altro utile il confronto con il responsabile del Servizio e/o con colleghi afferenti alla stessa ASST/IRCCS oppure di altri presidi ospedalieri, qualora l'assistente sociale coinvolta fosse l'unica figura professionale presente in Servizio.

In ogni caso, indipendentemente dal contesto in cui opera l'assistente sociale, se nei servizi sociali territoriali, specialistici o ospedalieri, **una volta che ha valutato la necessità di agire in urgenza, se ne assume la responsabilità tecnica producendo una relazione dettagliata e trasmettendola in modo formale (es. il protocollo interno) all'autorità responsabile (Sindaco o dirigente sanitario)**. Questi, a sua volta, si assume la responsabilità di disporre il collocamento urgente ex art. 403 e di inviarlo alla Procura o, eventualmente, di non farlo. In caso di volontà divergenti, l'invio formale di documenti scritti facilita l'individuazione delle singole responsabilità.

Contenuti del provvedimento

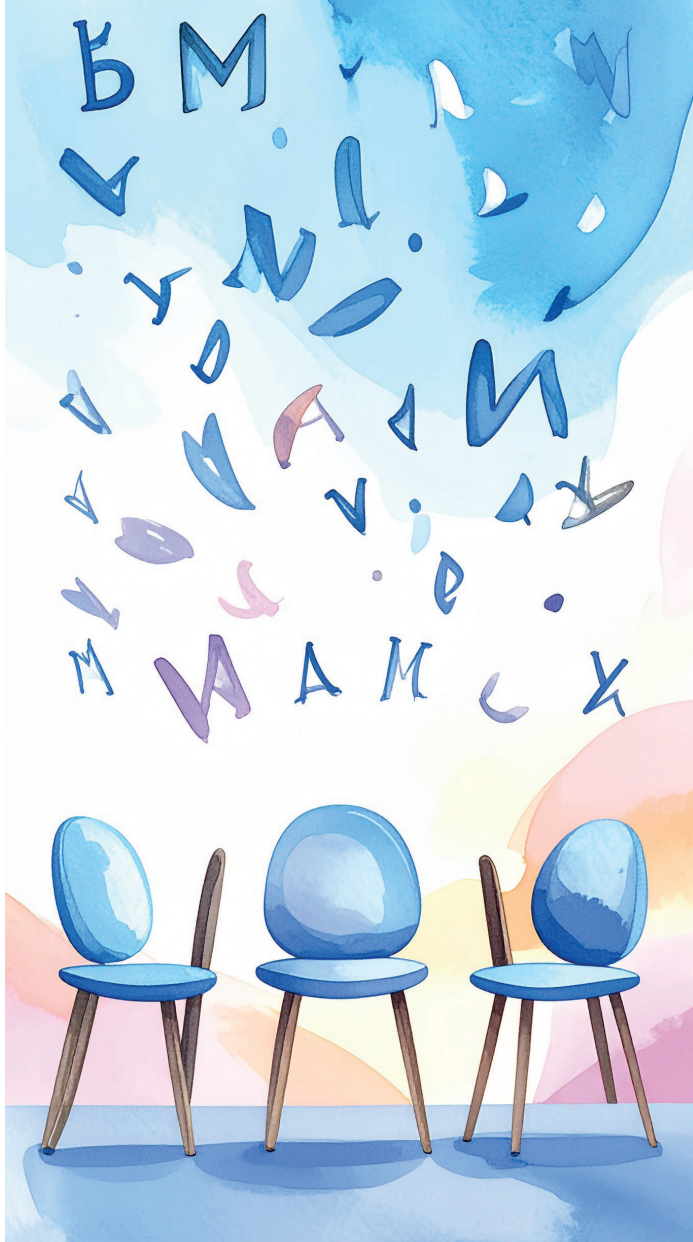
Se il provvedimento ex art. 403 è agito dalle **forze dell'ordine**, esse trasmettono al PM minorile un verbale di collocamento.

Se invece è agito dal **servizio sociale del Comune**, il Sindaco o il Dirigente/Responsabile delegato emette un'ordinanza.

Se è agito da un **servizio sanitario o sociosanitario**, il provvedimento è a firma del rappresentante legale o di altra persona da esso delegata; la decisione di chi sia titolato a firmare tali provvedimenti è una scelta organizzativa dell'ente, rispetto alla quale la Procura non entra nel merito.

In ogni caso, **il provvedimento emesso dall'ente locale o dal servizio sanitario/sociosanitario deve contenere:**

- Le generalità complete e la residenza del **minore** (allegare stato di famiglia).
- Le generalità complete, (residenza e domicilio abituale, se diverso dalla residenza anagrafica, recapito telefonico) dei **genitori** o degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale. Questi dati sono fondamentali ai fini della notifica del successivo decreto di convalida. Allegare stato di famiglia, se diverso da quello del minore.
- L'indicazione del giorno, dell'ora ed eventualmente anche del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o da entrambi i genitori.



- La menzione della struttura presso cui il minore è stato o sarà consegnato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione. Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione, tale ultima specificazione potrà essere omessa, con specifica motivazione.
- L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in emergenza (si può fare riferimento alla relazione del servizio sociale allegata).
- L'indicazione del servizio sociale di riferimento con chiara indicazione di numero di telefono e indirizzo di posta elettronica che potrà essere usata dal PM in caso di ulteriori richieste o per la trasmissione dell'eventuale provvedimento di conferma/revoca. Stanti i termini perentori (72 ore per eventuali ulteriori sommarie informazioni) è fondamentale mettere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria recapiti telefonici ed e-mail costantemente presidiati, anche nei momenti di chiusura degli uffici e nelle festività.

Il provvedimento deve essere corredato di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore e di ogni altra documentazione utile.

Data la tempistica e la necessità di agire d'urgenza, la relazione sociale sarà necessariamente sintetica ma dovrà comunque indicare quanti più elementi possibili per mettere il PM in condizione di comprendere esattamente l'entità del pericolo in cui si trova il minore.

Gli elementi da indicare, se noti, sono:

- Dati indentificativi del minore
- Dati identificativi del nucleo familiare convivente (e, nel caso di altra residenza, del genitore non convivente)
- Circostanze che hanno determinato la decisione
- Attuali condizioni di salute psicofisica del minore, specificando se è in condizione di essere convocato (entro 15 giorni) dal giudice minorile nell'udienza che viene fissata nel decreto di convalida
- Sommario riferimento a pregressa/attuale presa in carico
- Indicazione dei servizi specialistici coinvolti sul nucleo familiare
- Scelta del collocamento attuale (con eventuale possibilità di cambiamento)
- Eventuale valutazione del Servizio rispetto alla possibilità di contatti protetti tra minore e alcuni familiari
- Eventuale indicazione su specifiche cautele da adottare nell'ascolto del minore.

La tempistica indicata dalla norma è tassativa: passate le 24 ore dal collocamento e le 72 a disposizione della Procura, il provvedimento diventa inefficace.

Individuazione della Procura competente

La Procura minorile competente è normalmente quella in cui il minore è residente.

Tuttavia, nel caso in cui il minore sia residente anagraficamente in un Comune ma dimori / risieda stabilmente in un altro Comune, la Procura di riferimento è quella di competenza per il Comune in cui il minore dimora / risiede abitualmente.

Per dimora o residenza abituale del minore si intende la sua dimora stabile, non precaria, prevalente nel corso dell'anno; più precisamente, il luogo dove il minore custodisce i suoi più radicati legami affettivi ed i principali e reali interessi (scuola, amicizie, parenti significativi, medico, attività sportive o culturali, ecc.). La residenza abituale del minore corrisponde quindi al luogo in cui si trova, di fatto, il centro della sua vita.

Nel caso in cui non si riesca a stabilire dove il minore abbia la residenza abituale, la Procura di riferimento è quella del territorio in cui viene rintracciato.





Comunicazione con la famiglia

Nell'arco della stessa giornata in cui è avvenuto il collocamento, il Servizio convoca i genitori per comunicare loro i contenuti dell'ordinanza e tutte le informazioni riguardanti lo sviluppo del procedimento giudiziario, tra cui la loro facoltà ad essere assistiti da un legale. **È fondamentale comunicare ai genitori che il bambino o il ragazzo è stato collocato in un contesto sicuro; tuttavia, occorre valutare con attenzione se sia opportuno informarli del luogo in cui si trova.**

Allo stesso modo, gli operatori devono riflettere su quali informazioni fornire riguardo alle motivazioni del collocamento. In generale, la trasparenza favorisce una relazione basata sulla chiarezza e sul rispetto reciproco. Tuttavia, quando i genitori sono accusati di un reato — ad esempio di abuso sessuale — è vietato informarli delle ragioni dell'allontanamento, per evitare comportamenti che possano ostacolare l'attività investigativa o mettere a rischio il minore.

Il genitore conserva il diritto di difendersi, ma potrà esercitarlo in un secondo momento, non nell'immediatezza dell'intervento d'urgenza.

Questo momento informativo è molto importante per mettere i genitori nella condizione di capire effettivamente che cosa sta succedendo e qual è l'iter giudiziario all'interno del quale si trovano coinvolti. Certamente il colloquio non potrà limitarsi ad una comunicazione degli aspetti procedurali, ma sarà anche l'occasione per una prima raccolta delle loro considerazioni e reazioni sull'accaduto, al fine di porre le basi per l'avvio (o la continuazione) di una loro presa in carico.

La convocazione può avvenire presso gli uffici del servizio sociale, oppure presso gli uffici della polizia locale o dei carabinieri qualora si ipotizzino problemi di sicurezza. Nei presidi ospedalieri la convocazione viene stabilita in base alle esigenze dell'organizzazione al fine di evitare situazioni di confusione e pericolo all'interno del luogo di cura. È stata ipotizzata anche la possibilità di un invio diretto del genitore alla Procura, nei casi di violenza domestica che si riscontrano in Pronto Soccorso.

Nell'esclusivo interesse del minore, sulla base della conoscenza della situazione e in attesa del decreto dell'autorità giudiziaria che regolamenti i rapporti tra minore e famiglia, la pubblica autorità può valutare, con i tempi e le modalità derivanti dalla propria professionalità, la possibilità di attivare contatti protetti.

Nel caso di ipotesi di reato, quando occorre fare la segnalazione anche alla Procura ordinaria (ad esempio in caso di abuso), **si interrompe ogni relazione tra minori e famiglia** in attesa del provvedimento per evitare l'inquinamento delle prove e l'esposizione del minore a indebite pressioni.

Sommarie informazioni e nomina curatore

Entro le successive 72 ore dalla ricezione del provvedimento il PM minorile deve valutare se:

- **revocare il collocamento in protezione** (per esempio perché, meglio valutata la situazione o acquisite altre informazioni il pericolo appare meno intenso o immediato, o perché il genitore che teneva condotte pericolose è stato allontanato)
- **presentare ricorso al Tribunale per i Minorenni** per chiedere la convalida del provvedimento ed eventualmente chiedere altri provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Vista la limitatezza temporale, è importante che i contenuti del provvedimento, della relazione sociale allegata e degli altri documenti siano sufficientemente dettagliati e significativi.

È vero che il PM può chiedere "sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti" ai servizi territoriali o alle forze dell'ordine ma i limiti di tempo non sono compatibili con un approfondimento della situazione, per cui il Servizio potrà trasmettere solo quanto già agli atti che non sia stato trasmesso (stato di famiglia, precedenti interventi assistenziali o altra documentazione in possesso) o eventuali altre informazioni importanti emerse nelle ore immediatamente successive al collocamento.

In caso di convalida del provvedimento, il Tribunale per i

Minorenni procede alla nomina del curatore speciale del minore. È opportuno che il servizio sociale prenda al più presto contatto con lo stesso per concordare le iniziative da assumere: i riferimenti dell'avvocato nominato sono di solito indicati nel provvedimento o comunque facilmente reperibili su internet.

Altri soggetti che attuano l'allontanamento

Come già detto, spesso sono le forze dell'ordine ad attuare interventi ex art. 403 poiché sono loro ad intercettare l'evento acuto. **In questi casi tutto l'iter, dalla rilevazione dell'evento, alla sua valutazione, all'invio del provvedimento, è in capo a loro.** È possibile che contattino il servizio sociale territoriale per un confronto, ma gli adempimenti connessi all'esecuzione del provvedimento e al collocamento del minore sono in capo a coloro che hanno rilevato la situazione e che possiedono tutti gli elementi per valutare e decidere.

Al fine di stabilire buone prassi di collaborazione ed evitare spiacevoli malintesi durante la gestione di un'emergenza, suggeriamo agli Ambiti Territoriali di organizzare momenti di formazione condivisa tra servizi sociali territoriali, forze dell'ordine e presidi sanitari e sociosanitari, per mettere meglio a fuoco "chi fa che cosa" ed eventualmente redigere accordi o convenzioni. Sarebbe anche opportuno che i servizi territoriali preparassero degli elenchi delle comunità per minori e madre/bambino da condividere con tutti i servizi del territorio e le forze dell'ordine.



ALLEGATI

Allegato 1

Schema di ordinanza sindacale

In questo contributo si intende fare una proposta per stilare un documento che sia corretto dal punto di vista normativo e nello stesso tempo di facile lettura per i genitori che inizialmente riceveranno solo questa comunicazione scritta. La relazione sociale allegata va indirizzata solo alla Procura (e non consegnata ai genitori insieme a questa ordinanza).

N.B. Se vi è notizia di reato, occorre inviare un'altra comunicazione (diversa da quella consegnata ai genitori) da indirizzare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO / BRESCIA
@ Procura di Milano: 403.procmin.milano@giustizia.it
civile.procmin.milano@giustiziacert.it
@ Procura di Brescia: dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it

Prot. N.

Ordinanza n.

IL SINDACO

Con riferimento al minore COGNOME Nome nato a... i ... residente a... / con residenza abituale in...

GENERALITÀ DEI FAMILIARI

padre: COGNOME Nome, nato a... il... abitante in... ed eventuale utenza telefonica..., indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche....

madre: COGNOME Nome, nato a... il... abitante in... ed eventuale utenza telefonica..., indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche....

(se presenti, indicare generalità di tutore / affidatario)

Avendo rinvenuto il minore sopra indicato in una situazione di abbandono morale e materiale o di esposizione nell'ambiente familiare a grave pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psicofisica, come indicato nella relazione sociale allegata.

Avendo dato avviso dato avviso orale al Pubblico Ministero (Nome Cognome) in data... alle ore...

DISPONE

Che il minore... in data... ora... sia collocato in adeguato luogo sicuro in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria competente (se è previsto indicare anche: sospende ogni contatto diretto con i genitori e altri familiari).

- Che la presente ordinanza, con allegata relazione sociale e stato di famiglia, sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di...
- Che la presente ordinanza, priva della relazione sociale, sia notificata ai genitori a mezzo del personale preposto.
- Che le successive comunicazioni da parte del Pubblico Ministero vengano indirizzate a: indicare SERVIZIO, recapito telefonico, email e PEC.

Luogo, data

IL SINDACO

.....

Allegato 2

Schema di provvedimento di collocamento emesso dall'autorità socio-sanitaria

Intestazione dell'ente

PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO DI MINORENNE EX ART. 403 COD. CIV.

Dati generali

- Autorità che procede al collocamento del minorenn**: (indicare l'ente e la persona fisica che agisce per l'ente, fornendo inoltre recapiti mail e telefonici per eventuali contatti urgenti)
- Generalità e residenza del minorenn**: (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza)
- Generalità, residenza, eventuale recapito telefonico, dei genitori**:
- Giorno ed orario in cui si procede al collocamento**: (indicare l'orario in cui si procede al collocamento del minorenn, da cui decorrerà il termine d 24 ore per la trasmissione degli atti)
- Avviso telefonico al PM**: indicare il nominativo del magistrato, giorno ed ora dell'avviso, eventuali indicazioni fornite dal magistrato
- Il minorenn è stato allontanato**:
 - ☐ Da entrambi i genitori
 - ☐ Da un solo genitore: (indicare quale)
- Il minorenn è stato collocato in sicurezza**:
 - ☐ Da solo
 - ☐ Unitamente ad un genitore: (indicare quale)
- Luogo del collocamento, presso:
 - ☐ Parenti: (indicare)
 - ☐ Conoscenti: (indicare)
 - ☐ Comunità educativa: (indicare)
 - ☐ Ospedale/struttura sanitaria: (indicare)
 - ☐ Struttura protetta: (indicare le ragioni che impongono di mantenere secretata la struttura)
 - ☐ Altro: (indicare)
- Motivi del collocamento:
 - ☐ Minore in stato di abbandono
 - ☐ Minore esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica a causa di:
 - ☐ Abuso sessuale subito dal minorenn
 - ☐ Maltrattamenti subiti dal minorenn
 - ☐ Violenza assistita
 - ☐ Incuria / rifiuto di cure da parte dei genitori
 - ☐ Altro (indicare)
- Sono intervenute forze dell'ordine:
 - ☐ Si (indicare)
 - ☐ No

11. Sono stati presi contatti con il servizio sociale territoriale:

☐ Si (indicare)

☐ No

12. Sono stati presi contatti con un centro antiviolenza:

☐ Si (indicare)

☐ No

13. Sono stati avvisati i genitori:

☐ Si (indicare)

☐ No

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il giorno ____ alle ore ____ si è proceduto al collocamento in sicurezza, ai sensi dell'art. 403 del codice civile, del minorenn ____, con allontanamento dai genitori (ovvero da un solo genitore).

Il minorenn è stato collocato presso ____, da solo /unitamente alla madre.

Di seguito vengono riportati i motivi che hanno determinato il provvedimento, con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore, e la necessità di procedere in emergenza:

Alle ore ____ del giorno ____ è stato dato avviso telefonico al Pubblico Ministero, nella persona del dott./dott.ssa ____, magistrato di turno della Procura della Repubblica per i minorenni di Milano.

Alla luce di quanto descritto, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 403 cod. civ.

SI DISPONE

Il collocamento del minorenn ____ in un luogo sicuro, ai fini di una sua immediata protezione, che viene individuato presso: ____ (indicare).

L'affidamento del minorenn a: ____ (indicare la persona cui il minore viene materialmente affidato).

La trasmissione immediata del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano per le valutazioni di competenza (tramite mail: 403.procmin.milano@giustizia.it).

Luogo e data

Firma

Eventuali allegati (specificare quali):

- Copia denuncia/querela
- Foglio/i di dimissione da ospedali di minori/madre
- Certificati medici riferibili alle violenze dichiarate (in possesso della madre dei minori)
- Relazione del Centro antiviolenza
- Relazione dell'assistente sociale

Sito

www.ordineaslombardia.it

Contatti

tel. : 02 8645 7006

Email : info@ordineaslombardia.it

Sede

Via Saverio Mercadante, 4
20124 Milano